



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo

Via del Faro n. 24 – 30013 Cavallino Treporti (VE) – Tel. 041/968270 Fax. 041/968962

E- mail Jesolo@guardiacostiera.it – Sito web: www.Jesolo.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 05 /2009

DISCIPLINA DELL'IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI DELLE UNITA' MINORI ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI SULLE SPIAGGE E NEGLI AMBITI PORTUALI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI JESOLO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Jesolo:

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2006, n. 89
“Regolamento recante ridefinizione di Uffici Marittimi”, con il quale
l'Ufficio Locale Marittimo di Jesolo è stato elevato ad Ufficio
Circondariale Marittimo;
- CONSIDERATO che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dalla
diga Nord della Bocca di Porto del Lido di Venezia esclusa alla foce
della “Laguna del Mort” inclusa;
- VISTA: la Legge 28.02.1990 n.39, di conversione del D.L. 30.12.1989, e il
Regolamento (CE) n. 562 in data 13 marzo 1996, relativi alla materia
degli ingressi e soggiorni dei cittadini extracomunitari e comunitari
(Codice frontiere Schengen);
- VISTO: il Decreto Ministeriale in data 09.06.92 sull'attuazione dell'ultimo comma
dell'articolo 179 del codice della navigazione, relativo alle navi addette ai
servizi locali, alla pesca ed a servizi particolari;
- VISTO: il Decreto dell'allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione emanato
in data 13/10/1999, recante *“Recepimento della Direttiva 98/41/CE del
Consiglio del 18/06/1998, relativo alla registrazione delle persone a
bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunità”*;

- VISTA: La vigente Ordinanza di “sicurezza balneare” che disciplina le attività balneari e nautiche esercitate nel periodo estivo nell’ambito del Circondario Marittimo di Jesolo;
- RITENUTO: di dover impartire disposizioni per la disciplina delle operazioni di imbarco/sbarco negli ambiti portuali e sulle spiagge del Circondario Marittimo di Jesolo, effettuate dalle unità autorizzate al trasporto di passeggeri, anche in considerazione dell’assenza di strutture idonee che facilitino la predetta attività sui tratti di arenile interessati;
- CONSIDERATA: la necessità di adottare pertinenti precauzioni per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTI: gli articoli 17, 30, 81, 180, 182 e 185 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento;

ORDINA

Art. 1- Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si intendono:

- per “*Comandanti*” i Comandanti delle unità navali abilitate al trasporto passeggeri di qualunque tipologia, lunghezza e/o stazza che intendono effettuare operazioni di imbarco/sbarco dalle/sulle spiagge e/o ambiti portuali esistenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Jesolo;
- per “*Autorità Marittima*” l’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo che ha giurisdizione sulle località ove si intendono effettuare le predette operazioni;
- per “*attività*” le operazioni di imbarco/sbarco dalle/sulle spiagge e/o ambiti portuali con unità navali abilitate al trasporto passeggeri;
- per “*corridoi di lancio*” gli specchi acquei antistanti le spiagge riservate all’atterraggio ed alla partenza delle unità sopra citate, delimitati da linee di gavitelli ed aventi seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a mt. 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti) mt.;
 - b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione, eventualmente collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante e distanti ad intervalli non inferiori a mt. 20 (venti) nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;

- c) imboccatura a mare individuata mediante posizionamento di bandiere bianche su gavitelli esterni di delimitazione;
- d) realizzati con materiale atossico e non inquinante per l'ambiente marino;
- e) posizionati in maniera perpendicolare alla spiaggia in modo da attraversare l'intera fascia riservata alla balneazione;
- f) dotati di relativa segnaletica, indicante il divieto di balneazione.

Art. 2- Prescrizioni

I Comandanti devono:

- entro il 1 maggio di ogni anno, comunicare all'Autorità Marittima l'eventuale intendimento di esercitare l'*attività*, l'unità navale da utilizzare, specificando i tempi, i luoghi e contestualmente impegnandosi a predisporre, a proprie spese ed a tal fine, un corridoio di lancio adeguatamente attrezzato;
- successivamente a tale dichiarazione e **prima** di intraprendere l'*attività*, predisporre effettivamente un apposito corridoio di lancio antistante la spiaggia indicata nella comunicazione, secondo le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza;
- in ogni caso verificare preventivamente che lungo il percorso prescelto non vi siano pericoli e/o ostacoli per la navigazione in sicurezza, tenuto conto della natura dei luoghi e delle caratteristiche delle unità da utilizzare;
- al fine di non incorrere nelle specifiche responsabilità stabilite dall'art. 409 del Codice della Navigazione, predisporre adeguati mezzi per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri nonché richiedere le necessarie autorizzazioni/concessioni ai Comuni competenti per l'eventuale installazione di passerelle a mare, pontili galleggianti e non, nonché qualsivoglia altra tipologia di struttura fissa e/o precaria adibita a facilitare e garantire, in sicurezza, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;
- durante la sosta nell'approdo prescelto, disporre un adeguato servizio di vigilanza a tutti gli accessi della nave, in modo da impedire che persone estranee e non autorizzate possano salire a bordo;
- prima dell'entrata in porto o negli appositi corridoi di lancio ed all'uscita dagli stessi, i Comandanti delle unità navali devono contattare via radio VHF/FM (canale 16 – 156,8 Mhz) l'Autorità Marittima di Jesolo fornendo i seguenti dati:
 - tipo, nome e nazionalità della nave;
 - provenienza o destinazione;

- numero dei passeggeri a bordo;
- i Comandanti delle unità navali devono, altresì, comunicare l'ora di ingresso in porto e/o presso i corridoi di lancio quando in arrivo e l'ora di uscita quando in partenza, provvedendo ulteriormente a trasmettere qualsiasi ulteriore eventuale notizia rilevante ai fini della sicurezza della navigazione;
- adottare tutti i provvedimenti ed effettuare tutte le opportune manovre dettate dalla perizia marinaresca, atte ad evitare che durante le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri possano verificarsi situazioni che comportino sbandamenti, sollecitazioni e/o danneggiamenti dello scafo e dell'unità navale in genere;
- l'ormeggio dell'unità all'interno del corridoio di lancio si dovrà protrarre per il solo tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco;
- sospendere l'attività ovvero astenersi dall'intraprenderla in caso di condimeteo sfavorevoli od in previsione di peggioramento;
- rimuovere i corridoi di lancio entro il 30 Settembre di ogni anno e tutte le eventuali strutture precarie stagionali autorizzate/concessionate per garantire l'imbarco/sbarco dei passeggeri.

L'attività può svolgersi esclusivamente in ore diurne ed all'interno dei corridoi di lancio all'uopo predisposti, nei quali la navigazione e l'accesso sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- velocità non superiore a quella minima necessaria per assicurare il governo dell'unità;
- divieto di sosta, di ormeggio da parte di altre unità navali, di balneazione e di immersione subacquea, nonché di ogni altra azione e/o attività che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità e/o intralcio per l'attività;
- traffico limitato ad una sola unità per volta.

Tutte le unità navali che transitano nelle vicinanze degli specchi acquei in precedenza specificati, devono manovrare in modo da non interferire con le unità interessate al trasporto passeggeri di cui trattasi. E' fatto, altresì, divieto di intralciare in qualsiasi modo l'imboccatura dei corridoi di lancio entro un raggio di mt. 100 (cento) da essi.

Art. 3 - Responsabilità

Restano ferme le responsabilità che l'art. 409 del Codice della Navigazione pone in capo al vettore marittimo per quanto attiene le procedure di sicurezza per l'imbarco/sbarco dei passeggeri, a tale scopo il vettore marittimo deve:

- transennare e/o segnalare sul lato di ormeggio dell'unità, per idonea lunghezza di tutto il tratto di camminamento ritenuto necessario, la zona ed il percorso pedonale adibito ad imbarco/sbarco passeggeri, disponendo, altresì, la sistemazione, in prossimità dell'unità navale, di salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante di almeno trenta metri da utilizzare in caso di emergenza o di caduta accidentale dei passeggeri in mare in prossimità dell'imbarco/sbarco;
- il comandante/proprietario/armatore delle unità navali in questione, è direttamente responsabile delle operazioni di imbarco/sbarco di persone/passeggeri e/o attrezzature utilizzate per tale finalità e pertanto dovrà predisporre ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare pericoli di qualsiasi natura, a persone e/o cose, durante dette operazioni, adottando, in particolare, ogni misura cautelare per il corretto instradamento dei passeggeri a bordo delle proprie unità.

Art. 4 - Notifiche e verifiche dell'Autorità Marittima

L'Autorità Marittima:

- notifica, entro gg. 30 (trenta) dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 2, copia della presente Ordinanza ai Comandanti delle unità abilitate al trasporto passeggeri;
- verifica, successivamente alla comunicazione di cui sopra, il possesso dell'abilitazione al trasporto passeggeri in corso di validità da parte dell'unità navale indicata nella predetta dichiarazione;
- contesta al Comandante dell'unità eventuali irregolarità riscontrate e valuta, nel qual caso, il diniego delle spedizioni, diffidando dall'intraprendere l'attività prima dell'avvenuto perfezionamento della propria posizione amministrativa.

Art. 5- Dergoghe – Condizioni

L'Autorità Marittima di propria motivata iniziativa od a seguito di documentata o ragionevole istanza può, qualora stimato opportuno ai fini della sicurezza della navigazione:

- imporre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente Ordinanza;

- concedere deroghe sulle caratteristiche e sulla data di rimozione dei corridoi di lancio.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo:

- a) ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione;
- b) ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
- c) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie illecite, ai sensi degli artt. 1164, 1231 del Codice della Navigazione ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, inoltre, è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la stessa, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.jesolo.guardiacostiera.it;
- d) invio ai concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, cooperative di pesca, armatori di motonavi trasporto passeggeri, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale ed ai propri associati.

Jesolo, lì 29 marzo 2009

F.to
IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Marco TOGNAZZONI

